

**Circolare della Commissione federale delle banche:
Riconoscimento degli istituti di rating di credito per il calcolo dei fondi propri necessari
(Agenzie di rating)
del 25 ottobre 2006**

Sommario

I. Oggetto	Nm. 1-2
II. Riconoscimento delle agenzie di rating	Nm. 3-45
A. Campo d'applicazione	Nm. 3-7
B. Esigenze	Nm. 8-33
a) Oggettività	Nm. 10-13
b) Indipendenza	Nm. 14-19
c) Accesso ai ratings	Nm. 20-21
d) Trasparenza	Nm. 22-26
e) Risorse	Nm. 27-28
f) Credibilità	Nm. 29-33
C. Procedimento	Nm. 34-40
D. Classificazione dei giudizi	Nm. 41-42
E. Vigilanza	Nm. 43-45
III. Agenzie di credito all'esportazione	Nm. 46-47
IV. Disposizioni transitorie	Nm. 48
V. Entrata in vigore	Nm. 49

I. Oggetto

La presente circolare regola il riconoscimento delle agenzie di rating di credito (agenzie di rating), conformemente all'art. 52 dell'ordinanza sui fondi propri del 29 settembre 2006 (OFoP; RS 952.03), per il calcolo delle esigenze dei fondi propri relative ai rischi di credito e di mercato. Essa si ispira alle norme minime di Basilea¹, sulle quali si fonda l'ordinanza sui fondi propri, e sul codice di condotta delle agenzie di rating ("Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies") pubblicato nel dicembre 2004 dal Comitato tecnico dell'Organismo internazionale delle commissioni di valori (OICV/IOSCO). 1

Il riconoscimento di un'agenzia di rating ai sensi della presente circolare significa unicamente che i rating di credito di quest'ultima possono essere utilizzati dalle banche nel quadro del calcolo dei loro fondi propri secondo le norme bancarie. Anche in questo caso tuttavia, le banche hanno l'obbligo di definire, di limitare e di controllare i loro rischi di credito e di mercato. L'autorità di sorveglianza non conferisce alcuna garanzia quanto all'esattezza dei rating di credito. 2

II. Riconoscimento delle agenzie di rating

A. Campo d'applicazione

L'autorità di sorveglianza riconosce un'agenzia di rating per l'attribuzione di rating di credito nei seguenti segmenti di mercato: 3

- corporazioni di diritto pubblico ("public sector entities") e i loro strumenti di credito; 4
- imprese private, comprese le banche, ("corporates") e i loro strumenti di credito; 5
- securizzazioni, derivati e altri strumenti di credito strutturati ("structured finance"). 6

In caso di bisogno, l'autorità di vigilanza può riconoscere un'agenzia di rating per l'attribuzione di rating concernenti degli altri segmenti del mercato. 7

B. Esigenze

L'autorità di sorveglianza riconosce un'agenzia di rating se, dopo esame degli elementi che figurano ai numeri marginali 10-33 riportati di seguito, l'insieme delle condizioni stabilite dall'art. 52 OFoP è rispettato. A questo scopo essa si rifà ai standard minimi prescritti per l'approccio basato sui rating interni semplificato (F-IRB, Norme Minime di Basilea, Parte 2, Paragrafo III, sezione H). 8

L'autorità di sorveglianza può riconoscere un'agenzia di rating che non soddisfa ancora completamente queste prescrizioni se questa agenzia e i suoi rating non sono ancora stati riconosciuti dal mercato o se questa agenzia non ha messo in pratica il suo metodo di rating durante un periodo di almeno un anno. In questo caso, l'autorità di sorveglianza limita il riconoscimento nel tempo e lo sottopone a condizioni e obblighi. 9

a) Oggettività

I metodi di rating e i rating dell'agenzia sono oggettivi (art. 52, cpv. 1, lett. a OFoP). 10

Il metodo di rating è rigoroso e sistematico oltre ad essere stato verificato partendo da valori empirici storici. Per di più esso integra degli approcci qualitativi e quantitativi. 11

Il metodo di rating deve aver essersi affermato per almeno un anno prima del suo riconoscimento. L'agenzia di rating deve portarne la prova tramite un riconoscimento dei fatti e un rigoroso controllo a 12

¹ "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards – A Revised Framework / Comprehensive Version", Comitato di Basilea sul controllo bancario, datato giugno 2006

posteriori del modello (“backtesting”).

I rating sono verificati periodicamente e in caso di bisogno; essi devono reagire in modo adeguato alle modifiche che intervengono nella situazione commerciale e finanziaria del debitore o dello strumento di credito. 13

b) Indipendenza

L’agenzia e le sue procedure di rating sono indipendenti (art. 52, cpv. 1, lett b OFoP). 14

Di regola l’agenzia di rating non deve avere dei legami né con le corporazioni di diritto pubblico, le imprese o gli emittenti di prodotti del segmento di mercato “structured finance” per i quali essa rilascia dei rating sull’emittente o sulle emissioni, né con imprese che utilizzano i suoi rating. 15

In presenza di questi legami, l’indipendenza del rating deve essere assicurata da una separazione delle funzioni all’interno dell’agenzia (ad esempio tramite dei “chinese walls”). 16

I ratings non possono essere influenzati da pressioni politiche o economiche. 17

Le agenzie di rating devono identificare eventuali conflitti di interesse, in particolare quelli dei membri dei propri organi dirigenti e dei detentori di partecipazioni qualificate, facendo in modo di evitarli o, nella misura in cui ciò non fosse possibile, di renderli pubblici. 18

L’agenzia di rating deve disporre di un controllo interno. 19

c) Accesso ai ratings

L’agenzia di rating deve rendere accessibili i propri ratings (art. 52 cpv. 1 lett. c OFoP). 20

Di principio deve mettere i propri ratings a disposizione di tutte le parti interessate, in particolare banche e commercianti di valori mobiliari, in Svizzera e all’estero, se del caso dietro corresponsione di un compenso. L’accesso deve essere accordato alle stesse condizioni a tutte le parti interessate. 21

d) Trasparenza

L’agenzia di rating deve rendere pubblici in modo comprensibile i principi generali del proprio metodo di rating. 22

L’agenzia di rating deve in particolare esporre alle corporazioni e alle imprese valutate nonché ai propri mandanti le seguenti informazioni (art. 52 cpv. 1 lett. d OFoP): 23

- il metodo di rating applicato nonché la definizione di cedimento (“default”), l’orizzonte temporale e il significato di ogni classe di rating; 24

- i tassi di cedimento effettivamente riscontrati in ogni classe di rating; e 25

- i tassi di migrazione per ogni classe di rating (matrici di migrazione). 26

e) Risorse

L’agenzia di rating deve disporre di sufficienti risorse (ad es. finanziarie, relative al personale e all’infrastruttura), che le permettano di effettuare dei ratings di qualità (art. 52 cpv. 1 lett. e OFoP). 27

In caso di ratings su richiesta deve mantenere dei contatti stretti con gli organi dirigenti del debitore valutato o dell’emittente degli strumenti di credito. 28

f) Credibilità

L'agenzia di rating e i relativi ratings devono essere credibili (art. 52 cpv. 1 lett. f OFoP). 29

La credibilità si fonda sull'oggettività, sull'indipendenza, sull'accesso ai ratings, sulla trasparenza e sulle risorse. La stessa deriva inoltre dal riconoscimento dell'agenzia di rating e dei suoi ratings da parte del mercato. Quale indice di riconoscimento da parte del mercato sono da ritenere i seguenti elementi: 30

- che le banche o i commercianti di valori mobiliari ricorrano a tali ratings per il computo dei mezzi propri necessari o per la gestione interna dei loro rischi di credito, 31
- che i ratings vengano effettuati per numerose corporazioni di diritto pubblico e per imprese, per le relative emissioni o per strumenti di credito del segmento di mercato strutturati del tipo „structured finance“ oppure 32
- che debitore o emittente affidino il mandato per l'effettuazione di ratings per sé o per i loro strumenti di credito. 33

C. Procedimento

L'autorità di sorveglianza decide su richiesta in merito al riconoscimento di una agenzia di rating. Nella sua candidatura l'agenzia di rating deve specificare, 34

- i segmenti di mercato per il quale il riconoscimento è chiesto, 35
- in che modo essa soddisfa le condizioni per il riconoscimento, e 36
- in che misura essa rispetta i principi del codice di condotta delle agenzie di rating („Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies“) pubblicato nel dicembre 2004 dal Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO). 37

Nel proprio giudizio l'autorità di sorveglianza tiene conto del riconoscimento accordato all'agenzia di rating da altre autorità di sorveglianza 38

L'autorità di sorveglianza pubblica una lista delle agenzie di rating riconosciute indicando il segmento di mercato per il quale esse sono state ammesse. 39

I costi della procedura sono a carico dell'agenzia di rating conformemente all'Ordinanza sugli emolumenti della CFB del 2 dicembre 1996 (RS 611.014). 40

D. Classificazione dei giudizi

L'autorità di sorveglianza allestisce, pubblica e tiene aggiornata una tabella nella quale essa attribuisce a delle classi predefinite i giudizi sul credito delle agenzie di rating riconosciute, conformemente all'art. 52 cpv. 2 OFoP (tavole di concordanza, „Mapping“). 41

Essa classifica i giudizi delle agenzie di rating riconosciute, attive internazionalmente, per mezzo di tavole di concordanza („Mapping“) allestite, nella misura del possibile, in accordo con altre autorità di sorveglianza a livello internazionale. 42

E. Vigilanza

Le agenzie di rating non sono assoggettate ad una vigilanza costante, né a dei controlli periodici. L'autorità di sorveglianza tuttavia rivede regolarmente le tavole di concordanza („Mapping“; cfr. nm. 41-42). 43

L'autorità di sorveglianza riesamina il riconoscimento di un'agenzia di rating allorquando essa viene a conoscenza di fatti che indicano seriamente che le condizioni per l'ottenimento del riconoscimento potrebbero non essere più soddisfatte. Essa prende le misure necessarie e, se necessario, revoca il riconoscimento. 44

Essa tiene conto delle eventuali misure prese dalle autorità estere.

L'autorità di sorveglianza può in ogni momento chiedere chiarimenti ad un'agenzia di rating oppure esigere informazioni o documenti. **45**

III. Agenzie di credito all'esportazione

Le agenzie di credito all'esportazione sono riconosciute per il segmento degli enti di diritto pubblico, sempre che rispettino le regole dell'OCSE². **46**

I loro giudizi possono essere utilizzati per la classificazione dei rischi di credito e di mercato nella classe di posizione „enti di diritto pubblico“ (art. 49 cpv. 2 cifra. 2 OFoP) in maniera analoga ai giudizi delle agenzie di rating riconosciute. **47**

IV. Disposizioni transitorie

Durante la procedura di riconoscimento l'autorità di sorveglianza può autorizzare le banche ad utilizzare i giudizi sul credito di alcune agenzie per il calcolo dei fondi propri necessari sulla base di tavole di concordanza („Mapping“) provvisorie. **48**

V. Entrata in vigore

Questa circolare entra in vigore il 1. gennaio 2007 **49**

Basi legali:

- OFoP: art. 52
- Oem-CFB: art. 12, cpv. 1, let. i

Stato il 28 aprile 2008

² Cifre. 25-27 del „OECD Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits“ del 5 dicembre 2005